



COMUNICATO ANTI VIOLENZA

La Società A.S.D. CELLATICA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 comma 3 del C.G.S. ricorda agli sportivi che, oltre alle sanzioni previste per il comportamento antisportivi o violento dei propri sostenitori, con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 n. 336, sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi.

Pertanto, la Società A.S.D. CELLATICA, chiede ai propri sostenitori di:

- 1) Non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogans, o effettuare cori espressione di violenza, di discriminazione razziale o territoriale
- 2) Annullare, all'insorgere, cori ed altre manifestazioni offensive con applausi e quant'altro esprime correttezza sportiva.
- 3) Non fare lancio di oggetti in campo e sugli spalti (bottiglie, monetine, fumogeni e similari)
- 4) Non commettere atti di violenza, né all'interno, né all'esterno dello stadio.
- 5) Porre in essere una condotta di cooperazione con la Società e con le Forze dell'Ordine, sia per prevenzione di fatti violenti, che per l'individuazione di responsabili di fatti violenti.

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti .

Il Presidente